

La Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Palermo
Origini, vicende ed attuale assetto

a cura di
Gianfranco Purpura

Kalós

© 2007 Gruppo Editoriale Kalós • via Siracusa, 19 • 90141 Palermo
tel. e fax 091/6262894 • www.kalosonline.com • info@kalosonline.com

Redazione Valentina Alabiso
Fotografie Vincenzo Zaffuto
Contributi fotografici Gianfranco e Giovanni Purpura
Progetto grafico e impaginazione Valentina Puletto
Stampa Officine Tipografiche Aiello & Provenzano, Bagheria

In copertina: fotografia di Sandro Scalia
In quarta di copertina: Rocco Lentini, *Centenario dell'Università di Palermo*, cartolina commemorativa,
maggio 1906, coll. Dario Lo Dico.

La Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Palermo : origini, vicende ed attuale assetto / a cura di
Gianfranco Purpura, - Palermo : Kalós, 2007.

ISBN: 978- 88-89224-39-7

1. Palermo - Università - Facoltà di giurisprudenza - Storia. I. Purpura, Gianfranco.

340.0711458231 CDD-21

SBN Pal0208594

CIP - Biblioteca centrale della Regione siciliana "Alberto Bombace"

Indice

La Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Palermo *Origini, vicende ed attuale assetto*

Presentazione *di Giuseppe Silvestri* 9

Presentazione *di Giuseppe Verde* 11

PRIMA PARTE. L'EDIFICIO

Vecchie e nuove ricerche archeologiche nell'area della Casa
dei Padri teatini *di Francesca Spatafora* 15

L'ambiente geologico e l'ipogeo nell'area
dell'Università in via Maqueda *di Piero Todaro* 31

Il convento dei Teatini, l'oratorio di San Giuseppe dei Falegnami,
e la nascita della Regia Università degli Studi
in Palermo *di Gianfranco Purpura* 39

L'area occupata dal convento dei Teatini nelle rappresentazioni
cartografiche fra '500 e '700 *di Giovanni Purpura* 64

Epigrafi e computer: come è stato possibile leggere
le antiche iscrizioni *di Giovanni Purpura* 66

La vicenda dell'"arco scemo" ed il ritorno dei Teatini
di Orazio Cancila 99

Regesto della Fabbrica

PARTE SECONDA. LA FACOLTÀ

La Facoltà di Giurisprudenza di Palermo (1805-1940):
docenti e organizzazione degli studi *di Beatrice Pasciuta* 109

Romanisti professori *di Matteo Marrone* 157

Civilisti professori *di Alfredo Galasso* 187

Appendice 201

I giuspubblicisti da Vittorio Emanuele Orlando ai nostri giorni <i>di Francesco Teresi</i>	205
Cenni storici sui penalisti professori <i>di Giovanni Fiandaca</i>	211
L'insegnamento della Filosofia del diritto <i>di Francesco Viola</i>	217
Note e ricordi sull'insegnamento di Diritto canonico ed ecclesiastico <i>di Salvatore Bordonali</i>	233
Il Circolo Giuridico "L. Sampolo" e la Biblioteca della Facoltà di Giurisprudenza <i>di Carmela Quartararo</i>	243
L'archivio del Circolo Giuridico <i>di Rosaria Lj Destri</i>	255
La Facoltà di Giurisprudenza e le vittime della mafia <i>di Vincenzo Militello</i>	265
"Com'eravamo". La Facoltà di "Legge" negli anni '60 <i>di Francesco Messineo</i>	273
APPENDICE	
Rassegna fotografica <i>dall'archivio di Paolo Sposito</i>	279
Docenti della Facoltà di Giurisprudenza in ruolo (maggio 2007)	291

L'insegnamento della Filosofia del diritto

di Francesco Viola



1. Locali del Dipartimento di Studi su Diritto, Politica e Società a piazza Bologna

1

Se si guarda alla denominazione, allora l'insegnamento di Filosofia del diritto fa la sua comparsa nell'Ateneo palermitano nell'anno accademico 1861-62 e non già nella Facoltà giuridica, dove ancora si mantenne per qualche anno la cattedra di Etica e diritto naturale, ma nella Facoltà filosofico-letteraria. Ben presto l'insegnamento si denominò "Filosofia del diritto" anche nella Facoltà giuridica e fu collocato all'ultimo anno di corso. Il fatto che il suo titolare, cioè il canonico Michelangelo Raibaudi, fosse anche Preside della Facoltà filosofico-letteraria è indicativo del modo in cui si concepiva il contenuto di questa disciplina: più filosofica che giuridica, più vicina alla filosofia morale che alla teoria del diritto. S'intendeva con ciò comunicare ai discenti quei principi primi dell'obbligo morale che giustificano in ultima istanza l'obbedienza all'autorità e ai suoi comandi.

In realtà in questo mutamento di denominazione si rivela anche, almeno nelle intenzioni, un'apertura dell'Università palermitana ad evoluzioni culturali che riguardano non solo la neonata Unità italiana, ma anche la cultura europea. Negli stessi anni anche nelle altre università italiane e nelle università europee fa la sua prima apparizione la Filosofia del diritto, certamente supportata prima dall'influente opera di Hegel *Lineamenti di filosofia del diritto* del 1821 e poi dall'opera di Rosmini *Filosofia del diritto* del 1841-45, che contribuì tra l'altro ad accreditarla presso gli ambienti ecclesiastici. Tuttavia quest'unificazione nomi-

nalistica celava al suo interno un'ampia diversificazione dei modi d'individuare i suoi contenuti, gli obiettivi e i metodi, situazione che per la verità perdura fino ai nostri giorni.

Poiché non basta cambiare il nome ad una disciplina per rinnovarne con un colpo di bacchetta magica i contenuti, è plausibile ritenere che dapprima si continuarono ad insegnare sotto altra etichetta le stesse cose. Il mondo accademico è molto più tradizionalista di quanto non si pensi per il fatto che è basato sulla cooptazione, meccanismo che tende ad includere i simili e ad escludere i diversi. Dal cattivo funzionamento di questo sistema dipende anche la possibilità che gli studi si rinnovino e si aprano prospettive nuove. La neonata Filosofia del diritto palermitana aveva alle sue spalle l'esperienza scientifica e didattica di discipline via via denominate in modo articolato, ma sostanzialmente omogeneo: Diritto naturale e pubblico, Etica e giurisprudenza naturale, Istituzioni di diritto naturale e delle genti, Etica e diritto naturale e delle genti, Etica e diritto naturale, Diritto di natura, Diritto di natura e delle genti e etica, Etica e diritto di natura, succedutesi come discipline fondamentali della Facoltà legale nella Regia Accademia degli Studi, prima, e, dopo il 1806, nell'Università di Palermo. In una parola, prima della Filosofia del diritto s'insegnava nella sostanza, e non solo a Palermo, il Diritto naturale, materia tradizionalmente cara all'istituzione ecclesiastica. Quello che è stupefacente e scandaloso insieme è la quasi totale assenza in questo insegnamento di una vera e propria critica dell'ingiustizia sociale a vantaggio di posizioni conservatrici che mal si confanno allo spirito del Vangelo cristiano. Si sa bene che le dottrine del diritto naturale possono avere una funzione di conservazione o una funzione rivoluzionaria e, tuttavia, – come ha notato Norberto Bobbio – non bisogna confondere l'uso che si fa del diritto naturale con la sua verità o validità assiologica.

Se c'è un tema che fin dai tempi più antichi identifica il settore di ricerca filosofico-giuridico, esso è senza dubbio il conflitto tra giusnaturalismo e giuspositivismo, tra l'ammissione dell'esistenza di un diritto non fatto dall'uomo e riconducibile in qualche modo alla morale sociale e la riduzione di tutto il diritto ad artificio umano. È ovvio che una disciplina denominata "Diritto naturale", o giù di lì, dava per scontato la soluzione di questo conflitto, mentre la denominazione "Filosofia del diritto" ha contribuito a tematizzarlo e a sdoganare il giuspositivismo.

Fin qui non sembra che a Palermo ci sia nulla di sostanzialmente diverso rispetto a quanto avveniva in Italia o in altre parti d'Europa. Basti pensare che fino a qualche decennio fa in Spagna s'insegnava ancora nelle Facoltà giuridiche come obbligatorio a primo anno il Diritto naturale, oggi significativamente sostituito dalla Teoria generale del diritto, materia di origine giuspositivistica. Per questo continua ad essere preferibile la denominazione "Filosofia del diritto", disciplina che di per sé lascia aperto il problema centrale del concetto di diritto ed ha l'obiettivo di formare nel discente un adeguato atteggiamento critico nei confronti della considerazione e del trattamento del diritto positivo, oggetto principale degli studi giuridici.

L'espressione "diritto naturale" non è per nulla univoca ed è suscettibile di concezioni diversificate. Nelle università tedesche del XVII secolo capeggiava per importanza una disciplina comprensiva denominata "Juris Naturalis Scientia", che si occupava delle regole razionali più adeguate a regolare i rapporti sociali. L'assolutismo illuminato se ne servì per mostrare in che modo il sovrano assicurava la felicità pubblica, non già attraverso comandi capricciosi



2. Studenti nel cortile in una non rara mattinata di sole.

ma seguendo i dettami della ragione naturale. Da questo ceppo originario sono derivate tutte le fondamentali discipline giuridiche, dal diritto privato al diritto pubblico. Basti qui ricordare che nella famosa opera di Samuel Pufendorf, *De iure naturae et gentium* del 1672, si pongono i principi generali del diritto civile, penale, pubblico e internazionale. Lo stesso Codice Napoleonico del 1804 si può considerare come il punto di arrivo di quest'evoluzione che attraversò tutto il Settecento, Illuminismo compreso. Ma il "diritto naturale palermitano" non si può considerare come appartenente a questa direzione di pensiero, per quanto a volte ne recepisce qualche eco. Non dico questo per la sua impronta rigorosamente ecclesiastica. I docenti di diritto naturale della Regia Accademia e della neonata Università sono quasi tutti sacerdoti, canonici e teologi (c'è persino l'arcivescovo di Monreale, Benedetto D'Acquisto), anche se non manca la presenza della massoneria (d'altronde alla fine del Settecento abbondano gli esempi di cattolici massoni e di massoni cattolici). Hanno bisogno del *placet* dell'autorità ecclesiastica, che si mostra estremamente preoccupata della presenza eventuale di dottrine illuministiche, anche se non sempre ha il fiuto necessario per accorgersene. Non è la veste ecclesiastica che qui è significativa, ma piuttosto il tipo di cultura che a quel tempo era dominante nei Seminari ecclesiastici.

Alla fine del XVIII secolo nei Seminari ecclesiastici la tradizione filosofica cristiana aveva perso il suo vigore speculativo (mentre fino alla metà del secolo si possono incontrare autori ancora sensibili ad essa, come Vincenzo Fleres, che nelle sue manoscritte *Istituzioni di diritto naturale e pubblico*, si ispira al contempo a Tommaso d'Aquino e a Leibniz, cosa però che fa scivolare il già arido metodo scolastico nel puro logicismo matematizzante). Al suo posto era subentrata una mescolanza di dottrine diverse, che metteva insieme la vecchia scolastica con il giusnaturalismo di Locke e con la filosofia di Condillac. Non c'è, dunque, da stupirsi se nella prima metà del secolo XIX questo *melting pot* dottrinale trovasse nell'eclittismo empiricista di Victor Cousin il suo centrale punto di riferi-

mento.¹ Poiché il nemico numero uno, a parte la filosofia di Hobbes per quanto riguarda la dimensione politica, era individuato sul piano filosofico nel razionalismo illuministico, l'empirismo moderato sembrava conciliabile con il mantenimento di quel presupposto necessario della dottrina cristiana dell'obbligo morale, cioè la sua fondazione teologica nella ragione e volontà divina. Bisogna riconoscere che l'ampio consenso, che ancora riscuoteva la morale cristiana, era il pretesto per esimersi dall'obbligo della sua fondazione filosofica. Giovanni Gentile considererà, giustamente, gli scritti italiani di questo periodo come ben poveri dal punto di vista filosofico. La cultura ecclesiastica non sembrava in grado di fronteggiare le nuove tendenze filosofiche e si era rifugiata nel piccolo cabotaggio del mantenimento dello *status quo* con i privilegi che esso comportava. Sappiamo che bisogna aspettare l'enciclica *Aeterni Patris* (1879) di Leone XIII per il rinnovamento della cultura cattolica, e non soltanto di quella ecclesiastica.

Queste condizioni di carattere generale, che valgono in qualche misura anche per altre parti d'Italia, in Sicilia si uniscono ad una tradizionale tendenza generale del clero colto siculo, specie di quello palermitano, cioè quella che lo fa inclinare più verso studi letterari e storici che verso la speculazione filosofica, più verso l'erudizione enciclopedica e le arti poetiche che verso le costruzioni intellettuali e l'argomentare filosofico. Questo empirismo non è, dunque, quello dello scienziato o del posteriore positivismo, ma semmai quello dello storico, attento ai singoli eventi e diffidente nei confronti di ogni astrattismo. Ciò non significa che tra questi ecclesiastici difensori del diritto naturale non vi fossero conflitti di scuola, ve n'erano anche accesi e non soltanto causati da vicende concorsuali. Bisogna anche aggiungere che questo modo storicizzante (anche se non storicistico) d'intendere il diritto naturale, cercandolo nelle pieghe dei costumi e delle pratiche di vita, non era soltanto una prerogativa sicula, ma è senza dubbio – come ho già avuto modo di mostrare nel mio saggio *Italian Natural Law*² – fino ai nostri giorni un carattere generale del giusnaturalismo italiano, segnato al contempo da due filosofi napoletani quali Tommaso d'Aquino e Giambattista Vico. Il primo – com'è noto – ha difeso sia l'origine teologica dell'etica normativa cristiana, sia la sua possibile fondazione razionale, essendo la legge naturale insieme legge divina e legge della ragione. Il secondo, a cui si deve una filosofia della storia attenta al modo in cui le inclinazioni naturali e i principi della ragione si fanno strada nella mente degli uomini e nell'opera d'incivilimento, ha rappresentato l'esigenza di un legame con la prassi e con l'esperienza concreta della vita sociale e politica. Ragione e storia, volontà divina e cultura umana sono, dunque, gli elementi sempre presenti nello sfondo di questa tradizione di pensiero.

Quest'orientamento degli studi filosofico-giuridici, seppur per molti versi criticabile, aveva però almeno un aspetto favorevole agli studi legali, cioè l'attenzione per le concrete pratiche di vita, per il diritto consuetudinario, per la formazione sociale delle regole, cose tutte che erano particolarmente importanti per il diritto di quel tempo e che ritornano ad esserlo nei nostri tempi. Se si può concordare sulla debolezza filosofica di questa cultura, bisogna però rico-

¹ Sull'eclettismo come carattere generale della filosofia del diritto italiana dell'Ottocento cfr. anche N. Bobbio, *La filosofia del diritto nella seconda metà del secolo XIX*, in "Bollettino dell'Istituto di Filosofia del diritto", 3, 1942, pp. 73-94.

² V. *Law and Politics between Nature and History*, in "European Journal of Law, Philosophy and Computer Science", 1998, vol. 2, pp. 355-367.



3

noscere in essa una certa predisposizione per l'argomentare giuridico, che deve tener sempre presente il caso particolare e i concreti contesti di vita. È interessante notare che a volte il docente di diritto naturale si occupava anche del diritto pubblico e del diritto delle genti, che – come si sa – precorre il diritto internazionale. In ogni caso l'insegnamento filosofico-giuridico, sia nel periodo della Regia Accademia sia al momento dell'istituzione dell'Università, è stato considerato senza soluzione di continuità tra i cinque insegnamenti fondamentali. Questi erano, infatti, i corsi fondamentali della Facoltà legale nel 1806: Istituzioni di diritto naturale e delle genti; Istituzioni di diritto pubblico siculo; Istituzioni civili; Pandette e Codice; Diritto canonico. Se teniamo presente che oggi tra le materie fondamentali di primo anno ci sono il Diritto romano, il Diritto costituzionale, le Istituzioni di diritto privato e la Filosofia del diritto, possiamo concludere che, da questo punto di vista, ben poco è cambiato nell'ordinamento dei nostri studi.

A partire dal 1839 comincia a prospettarsi l'intenzione di separare l'insegnamento di etica da quello di diritto naturale, a cui era fin ad allora strettamente legato, e al contempo si moltiplicano le materie giuridiche fondamentali. Si tratta di un'operazione culturale che si realizzerà di fatto con il cambiamento del nome della disciplina in "Filosofia del diritto" e che non sarà priva di effetti sui rapporti tra la Facoltà legale e quella filosofico-letteraria. Tali relazioni erano state particolarmente cementate da una disciplina che faceva da ponte tra le due Facoltà. Ma da quel momento in poi l'insegnamento filosofico-giuridico diventa sempre più mirato sugli studi giuridici, anche se i giuristi lo percepiscono pur sempre come un corpo estraneo. Si pongono così le premesse per quella tipica condizione di disagio del filosofo del diritto, considerato non filosofo dai filosofi e non giurista dai giuristi. Ma entrambi hanno torto: i primi, i filosofi, perché tardano ancora a rendersi conto che una filosofia applicata, qual è la filosofia del diritto, può contribuire a mostrare la portata pratica dei loro concetti, allontanando dalla filosofia pratica il sospetto di vacuità intellettuale; i secondi, i giuri-


sti, perché non sempre si sanno difendere adeguatamente dal mero tecnicismo e spesso non percepiscono l'importanza del possesso di una coscienza critica nello studio e nell'applicazione del diritto. Certamente c'è da aggiungere che raramente gli studiosi di filosofia del diritto hanno saputo fugare in modo convincente le diffidenze degli uni e degli altri.

Già alla fine della prima metà dell'Ottocento, ad opera delle correnti spiritualistiche cristiane, si può registrare un rinnovamento della cultura cattolica, anche se quella ecclesiastica rimane ancora attestata e attardata nelle sue posizioni eclettiche. Benedetto D'Acquisto, docente di Diritto naturale ed Etica dal 1842 al 1860, è un seguace della filosofia giobertiana. Tuttavia non possiamo dire che ciò abbia condotto ad un reale rinnovamento nella considerazione del concetto di diritto, mentre maggiore attenzione fu dedicata alla politica (in senso neoguelfo), di cui il diritto positivo era considerato un semplice epifenomeno. Né Benedetto D'Acquisto né tanto meno il suo successore, il già menzionato Michelangelo Raibaudi, si resero conto degli effetti del Codice Napoleonico sulla civiltà giuridica occidentale e si limitarono a ricondurli alla sua causa prima, cioè al detestabile illuminismo. Bisognava, invece, prestare più attenzione alla logica interna della cultura giuridica e non pensare che il diritto naturale fosse al riparo dagli strali che provenivano sempre più numerosi dai sommovimenti della società umana. Negli stessi anni (1847-49) il p. Luigi Taparelli d'Azeglio aveva dato alle stampe il *Saggio teoretico di diritto naturale appoggiato sul fatto*, che invece mostra un'acuta consapevolezza delle nuove problematiche che il giusnaturalismo cattolico era chiamato ad affrontare. Il diritto positivo codificato si separava vieppiù dalle sue basi sociali e, se da una parte si legava alla politica, assumendo come sua unica fonte il comando del sovrano espresso nella forma della legge, dall'altra rivendicava la sua autonomia dalla morale e assumeva forme proprie di validità. Sarebbe stato necessario aggiornare profondamente l'approccio giusnaturalistico se proprio lo si voleva continuare a difendere. Ma così non avvenne.

Infatti improvvisamente la lunga schiera dei giusnaturalisti, ecclesiastici e non, s'interrompe e cominciano ad apparire i positivisti (in senso filosofico) e i socialisti. Raffaele Schiattarella, succeduto al Raibaudi alla cattedra di Filosofia del diritto, mostra infatti tutt'altri interessi. Scrive di economia e di sociologia del diritto, è un appassionato studioso del pensiero di Giordano Bruno e s'interessa di problematiche lombrosiane. Sul piano politico intrattiene rapporti con Filippo Turati e propone un plebiscito sociale per l'introduzione della proprietà collettiva.

Anche se con ben maggiore conoscenza e profondità filosofica, questa linea di pensiero fu sostanzialmente seguita anche dal suo successore, Giuseppe D'Aguanno, studioso del positivismo di Comte e di Ardigò, nonché sostenitore di una riforma del codice di diritto privato in senso sociale e solidaristico. D'Aguanno è un pensatore conosciuto anche all'estero, in Spagna e in Messico. Alla sua morte Giorgio Del Vecchio, il più influente filosofo del diritto italiano della prima metà del Novecento, ne scriverà il necrologio nella famosa rivista "Archiv für Rechts- und Wirtschaftsphilosophie" (Band 3, Heft 3, 1 april 1910).

Enttambi gli autori si possono ricondurre in qualche modo alla corrente dottrinale (diffusasi in Italia negli ultimi due decenni dell'Ottocento) del "socialismo giuridico", che contestava il carattere borghese dei codici e ne reclamava l'adeguazione alle classi sociali più povere. I suoi sostenitori applicarono il metodo positivo allo studio del diritto, combattendo il formalismo e il concet-



4. Aula Santi Romano con epigrafe commemorativa dei "premi angioini" assegnati da Giuseppe Gioeni di Angiò.

4

tualismo della scuola dell'esegesi e della pandettistica. Si potrà pensare che ormai siamo agli antipodi del giusnaturalismo ed in un certo senso è così sul piano strettamente filosofico, ma non già per quanto riguarda l'atteggiamento nei confronti del diritto. Questi autori non si rivolgevano al diritto *com'è*, ma al diritto *come deve essere*, mostrando un impegno nei confronti del valore della giustizia sociale che è ben più convincente del conservatorismo spesso dimostrato dai fautori del diritto naturale. Insomma, questi autori non sono certamente giuspositivisti. Essi erano critici del modo in cui s'era attuata la codificazione, della separazione del diritto dalle sue basi sociali e vedevano nei nuovi movimenti sindacali e socialisti il nuovo soggetto di diritto, cosa che sfocerà – come sappiamo – nella teoria dell'ordinamento giuridico del siciliano Santi Romano. C'è, infine, da notare che ormai la filosofia del diritto palermitana non era più un mondo isolato e partecipava in qualche modo significativo al dibattito italiano.

All'inizio del Novecento, dunque, l'insegnamento di Filosofia del diritto si presentava come già consolidato nella Facoltà giuridica palermitana. Tuttavia fino ad allora non aveva prodotto studi di rilievo riguardanti l'analisi e la struttura del diritto positivo. Abbiamo, infatti, notato che l'orientamento inclinava verso la dimensione assiologica del diritto, cosa che, al di là delle differenze, accomunava il socialismo giuridico al giusnaturalismo. Insomma, s'era troppo trascurata la teoria generale del diritto, cioè lo studio del diritto *com'è* nella sua struttura e funzione. Si potrebbe pensare che per questo compito fosse più adatto il giurista che il filosofo del diritto. Infatti, notiamo che di tanto in tanto l'incarico d'insegnamento di Filosofia del diritto è assunto da qualche giurista, com'è il caso di Gaetano Sangiorgi, ordinario di diritto amministrativo, nell'anno accademico 1880-81. Un esempio tra tanti altri frequenti anche nelle altre università italiane, come se la Filosofia del diritto si potesse accreditare tra gli studi giuridici solo a condizione di essere insegnata da un giurista. Ma la teoria generale dei filosofi del diritto non s'identifica con quella dei giuristi. Il sapere filosofico richiede di non essere prigioniero di una scienza e di saper guardare al

di là di essa, ma è vero che per operare questo oltrepassamento bisogna attraversare le problematiche della scienza. Per questo la formazione del filosofo del diritto è complessa e difficile: deve conoscere il diritto positivo e i metodi della scienza giuridica, ma al contempo deve saper guardare al di là di quest'oggetto, perlustrando tutto l'orizzonte della vita pratica, nonché gli altri metodi delle scienze umane. Per questo la teoria generale del filosofo del diritto è ben diversa da quella del giurista.

Ormai la Facoltà giuridica palermitana poteva annoverare giuristi di grande valore e si fregiava di un'iniziativa di avanguardia, cioè l'istituzione nel 1868 del "Circolo Giuridico" e, due anni dopo, della rivista che ne era l'espressione. Questo circolo, fondato da Luigi Sampòlo, era un luogo d'incontro tra studiosi e operatori del diritto (magistrati e avvocati), cosa più che opportuna dato che la scienza giuridica non deve dimenticare di essere una scienza pratica e che la pratica giuridica, a sua volta, non deve dimenticare l'importanza dell'argomentazione e della giustificazione. Il Circolo Giuridico di Palermo fu il primo in Italia e molte altre sedi universitarie ben presto lo imitarono. Il Circolo intratteneva rapporti internazionali (ad esempio, Rudolf von Jhering ne era socio), possedeva una biblioteca giuridica specializzata che è stata una delle prime d'Italia, mentre la Rivista giuridica è stata una delle più antiche d'Italia. È inutile dire che per i filosofi del diritto questo era un luogo ideale d'incontri e di discussioni con colleghi studiosi di diritto positivo e con gli operatori del diritto. Infatti il Circolo Giuridico è stato sempre particolarmente accogliente nei confronti dei filosofi del diritto, da Giuseppe D'Aguanno ad Eugenio Di Carlo. D'altronde si sa che il genio siciliano è insofferente nei confronti del mero tecnicismo ed è portato ad investigarne le ragioni ultime, anche se non sempre con la dovuta accuratezza metodica.

Il primo filosofo del diritto dell'Università di Palermo, che si è dedicato in modo consapevole e assiduo ad indagini di teoria generale del diritto, è senza dubbio il calabrese Vincenzo Miceli, che ha insegnato nei primi due decenni del Novecento. Della sua vasta produzione scientifica le opere più interessanti sono proprio quelle dedicate alla teoria generale del diritto con particolare riferimento al diritto costituzionale e internazionale. A lui dobbiamo un'indagine sul concetto di sovranità, che veniva consapevolmente collegato ad una teoria dello Stato, su quello di proprietà privata di cui si reclamavano i limiti necessari, sul concetto di obbligazione giuridica. Per avere un'idea della linea di pensiero di Miceli, basta gettare uno sguardo alla sua teoria del rapporto obbligatorio, in cui si percorre una via mediana tra il normativismo e il volontarismo, in opposizione alla nota tesi di Summer Maine del passaggio dallo *status* al contratto. Pur essendo un seguace della scuola positiva e un avversario del neoidealismo emergente, Miceli era sensibile all'idealismo intersoggettivo di Fichte e, nella sostanza, non accettava il riduzionismo positivistic. Ancora una volta si fa presente un orientamento frequente nella filosofia del diritto palermitana, cioè in una parola l'eclettismo, che, se può essere di danno al rigore filosofico, ha tuttavia il vantaggio di evitare gli esclusivismi e le assolutizzazioni per adattarsi alla complessità dell'oggetto studiato. Vincenzo Miceli è pienamente inserito nel dibattito filosofico-giuridico italiano, è chiamato da Giorgio Del Vecchio a collaborare alla "Rivista internazionale di filosofia del diritto", fondata nel 1921, e chiude la sua carriera nell'Università di Pisa. Gli echi del suo pensiero si fanno sentire fino ai nostri giorni: nel 2001 è presentata nell'Università di Bologna una tesi di dottorato dal titolo *Credenza e fede nel diritto: il pensiero di Vincenzo Miceli*.

Nel 1925, sull'onda del neoidealismo dominante, la cattedra di Filosofia del diritto è occupata per un decennio da Giuseppe Maggiore, seguace del pensiero di Giovanni Gentile. La violenta reazione nei confronti del positivismo filosofico sposta il baricentro della problematica filosofico-giuridica verso il diritto inteso come manifestazione dello spirito. Maggiore rivendica strenuamente il carattere eminentemente "filosofico" della filosofia del diritto: è tutto il sapere filosofico che si riversa e si approfondisce «nell'intelligenza di quel fenomeno concreto, che è il diritto». Ma ciò non significa che i problemi della teoria del diritto vengano dimenticati. Maggiore – come si sa – è anche un giurista di vaglia, un noto cultore del diritto e della procedura penale, nonché un conoscitore di altri settori del diritto, come ad esempio della Storia del diritto italiano. La sua personalità è complessa, perché in lui si uniscono una mente speculativa di prim'ordine con un fanatismo fascista e antiebraico del tutto incomprensibile e inaccettabile. Nonostante queste contraddizioni, dobbiamo riconoscere che alcune sue pagine (e qui penso soprattutto allo scritto *L'interpretazione della legge come atto creativo*, Palermo 1914) restano ancor oggi attuali. Il suo piccolo manuale di Filosofia del diritto, pubblicato dall'editore Fiorenza a Palermo nel 1921, è ancor oggi un esempio di scuola, pur non essendo condivisibile il paradigma neoidealista. In seguito Maggiore passò alla cattedra di diritto e procedura penale e con la caduta del fascismo da epuratore finì epurato dai ruoli accademici, morendo in miseria.

A questo punto dobbiamo notare che la Filosofia del diritto palermitana ha già fatto propria tutta la problematica fondamentale della disciplina nelle sue principali articolazioni; che è pienamente inserita nel circuito accademico nazionale, com'è mostrato anche dal fatto che i suoi docenti a volte provengono da altre Università o sono trasferiti in altre università; ed, infine, che mantiene buoni rapporti con la scienza giuridica e con i giuristi, sia nel senso che i suoi cultori spesso sono buoni conoscitori del diritto positivo, sia nel senso che a volte, anche se per brevi periodi, la cattedra è ricoperta per incarico da un giurista.

Al posto di Giuseppe Maggiore fu chiamato nel 1936 Eugenio Di Carlo, che già aveva insegnato filosofia del diritto nelle Università di Camerino, Macerata, Messina e Perugia. Il suo orientamento era ben diverso dai suoi due illustri predecessori a riprova del pluralismo che ha caratterizzato l'insegnamento palermitano in tutto il Novecento: Di Carlo era un avversario del riduzionismo positivista della filosofia del diritto a teoria generale e, al contempo, critico del neoidealismo. Dopo un iniziale interesse per il pensiero di Marx e un notevole scritto sul pensiero di Lassalle, prese la via del giusnaturalismo, influenzato dal famoso saggio di Iginio Petrone, *Sulla fase recentissima della filosofia del diritto in Germania*. Tuttavia il giusnaturalismo di Di Carlo si articolò in varie tappe: dapprima, sulla scia di Giorgio Del Vecchio, si legò al neokantismo, che attribuisce alla ragione umana un ruolo costitutivo del diritto naturale; poi, convintosi dell'erroneità di questa posizione, anche in seguito a pregevoli studi storici sul pensiero di Grozio e della scuola classica del diritto naturale, l'abbandonò per sottolineare il ruolo esclusivamente ricognitivo della ragione umana; ed infine, in seguito a studi storici sul pensiero di Tommaso d'Aquino, di Rosmini e di Taparelli d'Azeglio, aderisce al giusnaturalismo tomista. C'è, quindi, in un certo senso un ritorno a quelle posizioni giusnaturalistiche che avevano segnato gli inizi dell'insegnamento della filosofia del diritto a Palermo, ma ora nell'ottica di un consapevole neotomismo, che in quegli s'era rafforzato in funzione anti-

idealistica anche ad opera di studiosi dell'Università cattolica del Sacro Cuore. Eugenio Di Carlo, molto stimato dagli altri colleghi italiani (ricordo la devozione che aveva Norberto Bobbio nei suoi confronti), anche se meno giurista dei suoi predecessori, portò nell'insegnamento anche il suo vivo interesse per il costume, la storia e la cultura siciliana. È stato anche Preside della Facoltà di Giurisprudenza e fondatore dell'Istituto di Filosofia del diritto, situato nei locali del Circolo Giuridico. Lasciò il servizio nel 1957 e subito apparve evidente che il futuro della filosofia del diritto palermitana era molto incerto.

Tra gli allievi di Di Carlo è doveroso qui menzionare Giuseppina Nirchio, che ho conosciuto personalmente e di cui ho apprezzato l'ingegno e la creatività. Era stata avviata dal suo Maestro agli studi di sociologia giuridica, disciplina ancora sconosciuta in Italia e di cui divenne senza dubbio un'antesignana, molto prima di quando Renato Treves se ne facesse paladino con successo. Ancora oggi l'*Introduzione alla sociologia giuridica* della professoressa Nirchio è considerata un punto di riferimento in questa disciplina ed è citata da studiosi stranieri. Di salute cagionevole, la professoressa Nirchio scomparve prematuramente, portando con sé le sorti della sociologia giuridica palermitana.

Ad Eugenio Di Carlo subentrò come incaricato Giovanni Garilli, un allievo di Giuseppe Maggiore. Anch'egli neoidealista, anch'egli una mente speculativa e un fine scrittore, ma una persona molto ritirata in se stessa e molto amareggiata per la fine ingloriosa del suo Maestro, a cui era legato da profonda devozione. Ho sempre ammirato il suo coraggio nel non ripudiare il suo passato fascista e neoidealista nel momento in cui si moltiplicavano le "conversioni" di comodo, com'è d'uso in Italia quando cambiano i regimi e, persino, i governi. Ma, proprio per questo, Giovanni Garilli, non senza ragioni, era ormai rassegnato che la sua carriera accademica non avrebbe avuto un futuro, nonostante avesse scritto due pregevoli libri: *La crisi dell'immanentismo. La filosofia giuridica del neoidealismo italiano*, Palermo 1953 (e qui difendeva un "personalismo neoidealista") e, soprattutto, *Aspetti della filosofia giuridica, politica e sociale di s. Agostino*, Giuffrè, Milano 1957, che resta ancora oggi un punto di riferimento per gli studi agostiniani del settore giuridico-politico. Giovanni Garilli ha tenuto l'insegnamento per un tempo molto più lungo di tutti i suoi predecessori (circa trentadue anni), essendo andato in pensione nel 1983.

C'era anche un altro studioso di filosofia del diritto, un magistrato libero docente della disciplina, Giuseppe Lumia, che frequentava di tanto in tanto l'Istituto di Filosofia del diritto e che poi riceverà l'incarico d'insegnamento dal 1972 al 1978 in seguito allo sdoppiamento della cattedra. Si trattava di una personalità scientifica di prim'ordine, che aveva coltivato questi studi privatamente senza alcun rapporto con l'Università, la quale d'altronde non ha di certo il monopolio del sapere. Era il classico intellettuale settecentesco, illuminista e kantiano, fornito di una splendida biblioteca personale e in contatto personale con i maggiori studiosi italiani di filosofia del diritto. Seguace del pensiero di Norberto Bobbio, da cui aveva appreso l'importanza della filosofia del linguaggio nello studio del diritto, Giuseppe Lumia, tuttavia, non era un ripetitore passivo d'idee altrui, anche se aveva l'abilità invidiabile di saperle sintetizzare con chiarezza e precisione. I suoi *Lineamenti di teoria e ideologia del diritto* (Giuffrè, Milano 1978) sono stati tradotti anche in giapponese, essendo stati considerati come rappresentativi della cultura filosofico-giuridica italiana. Giuseppe Lumia, oggi più che ottantenne, conserva ancora quell'invidiabile curiosità intellettuale che aveva quando lo conobbi da studente di Giurisprudenza nel 1962. Ricordo,



5. Portico e ingresso
allo scalone che con-
duce all'Aula Magna.

5

ad esempio, che allora mi raccontò di avere per caso acquistato da un rigattiere londinese una copia del libro ancora poco conosciuto di Alf Ross, *Law and Justice*, della cui importanza si era subito reso conto. Dopo qualche anno quest'opera, tradotta dalla casa editrice Einaudi, diventerà un punto di riferimento della filosofia analitica del diritto italiana. La produzione scientifica di Lumia è molto vasta e spazia dal pensiero giuridico di Dante a quello di Kant, del neopositivismo e dell'esistenzialismo.

Nel 1971, finalmente, fu assegnato alla cattedra di Filosofia del diritto un posto di assistente ordinario. Si trattava di un evento eccezionale, poiché da alcuni decenni sembrava che tale insegnamento a Palermo fosse stato dimenticato dagli organi accademici e ministeriali. Qualche anno dopo i tre più noti professori italiani di Filosofia del diritto pubblicheranno nelle pagine della "Rivista internazionale di filosofia del diritto" un appello, segnalando lo stato di decadimento dell'insegnamento della disciplina in tre università meridionali (tra cui quella di Palermo), dove da tempo non si bandivano concorsi per professore ordinario (a Palermo il concorso sarà bandito nel 1984, cioè trentacinque anni dopo il fuori ruolo di Eugenio Di Carlo).

Quando nel 1972 fui incardinato nell'Istituto di Filosofia del diritto come assistente ordinario, v'incontrai subito due giovani laureati che lo frequentavano senza grandi prospettive, ma per puro interesse intellettuale: Mirella Urso, che si era laureata con il compianto professor Antonio Romano, ordinario di Diritto costituzionale, e Vittorio Villa, che si era da poco laureato con il professor Garilli con una tesi sull'epistemologia delle scienze naturali e il positivismo giuridico, tema su cui in seguito scriverà una monografia molto apprezzata e tradotta anche in lingua francese. Insieme, con l'incoraggiamento del prof. Garilli, decidemmo di organizzare un seminario per gli studenti per l'anno accademico 1972-73. I materiali di questo seminario furono poi pubblicati con il titolo *Interpretazione e applicazione del diritto tra scienza e politica* per i tipi della Cooperativa editoriale libraria palermitana (CELUP) nel 1974. Questo libro,



6

6. Vestibolo e scalinata d'accesso al cortile, sede dell'antico oratorio dei Falegnami.

che aveva tutti i difetti degli scritti di giovani e inesperti studiosi con scarsissimi supporti librari, inopinatamente ricevette ampi apprezzamenti dai più noti filosofi del diritto italiani. Ancora oggi è citato e ancora oggi dall'Italia e dall'estero ricevo richieste di copie. Il fatto è che, senza esserne pienamente coscienti, avevamo messo a fuoco un tema che avrebbe assunto un carattere cruciale nella ricerca filosofico-giuridica e teorico-giuridica degli ultimi decenni del Novecento. Se l'interpretazione giuridica non è un'operazione meccanica ma richiede una scelta tra differenti soluzioni tutte apparentemente legittime, allora i giudizi di valore e le valutazioni da parte del giudice e del giurista sono chiamati in causa e ciò non può non avere effetti decisivi sullo stesso concetto di diritto.

Le vicende successive non possono essere narrate né da me né dai miei colleghi attuali, perché nessuno di noi ha il distacco necessario per una narrazione obiettiva. Sta di fatto che oggi la biblioteca del Dipartimento di studi su Politica, diritto e società, in cui poi confluirà l'Istituto di Filosofia del diritto, è una delle migliori d'Italia per la ricerca filosofico-giuridica e che il gruppo di ricerca palermitano degli studiosi di Filosofia del diritto è conosciuto come uno dei più vivaci quanto a produzione scientifica e ad iniziative culturali. Si può senz'altro dire che quel sodalizio

iniziale dei tre, un tempo giovani, studiosi, allargatosi poi ai nuovi arrivati, abbia prodotto buoni frutti, a conferma del fatto che la ricerca, specie nel campo della filosofia e del diritto, non è un'opera solipsistica, ma si nutre di dialogo e di confronto, è nemica delle esclusioni e delle scomuniche, ecclesiastiche o laiciste che siano, e richiede un ambiente in cui vi sia un sincero rispetto reciproco e, se possibile, anche un po' di amicizia.

Professori di ruolo, liberi docenti e incaricati che hanno tenuto
la cattedra di Filosofia del diritto e affini dal 1769 al 2006

Anno accademico	Materia	Titolo	Professore
1769-1778			Vincenzo Fleres
1779-1786	Diritto naturale e pubblico	Lettore	Carmelo Controsceri (m. nel 1809)
1787-1804	Etica e giurisprudenza naturale		Carmelo Controsceri
1805-1808	Istituzioni di diritto naturale e delle genti		Carmelo Controsceri
1810-1823	Etica e diritto naturale e delle genti		Andrea Candiolo (1761- 1829)
1824-1841	Etica e diritto naturale (istituita presso la Facoltà legale)		Giovan Battista Zacco (1771-1842)
1842 -1860	Diritto naturale ed Etica	Interino fino al 1851, poi prof. titolare	Benedetto D'Acquisto
1861-1879	Filosofia del diritto	Prof. ordinario	Ca. Michelangelo Raibaudi
1880-1881	Filosofia del diritto	Incaricato e Prof. ordinario di Diritto amministrativo	Gaetano Sangiorgi
1885-1902	Filosofia del diritto	Prof. ordinario	Raffaele Schiattarella
1903, di certo fino al 1916	Filosofia del diritto	Prof. straordinario	Vincenzo Miceli
1923-1924	Filosofia del diritto	Prof. ordinario	Alessandro Bonucci
1924-1925	Filosofia del diritto	Incarico di insegnamento (libero docente)	Empedocle Restivo
1925-1935	Filosofia del diritto	Prof. di ruolo stabile, poi ordinario e Preside	Giuseppe Maggiore
1936-1949	Filosofia del diritto	Prof. ordinario, poi fuori ruolo e Preside	Eugenio Di Carlo
1950-1982	Filosofia del diritto	Libero docente incaricato, e dal 1980 prof. associato	Giovanni Garliti
1972-1978	Filosofia del diritto	Libero docente incaricato	Giuseppe Lumia
1979-	Filosofia del diritto (I cattedra)	Incaricato, dal 1980 prof. associato e dal 1986 prof. ordinario	Francesco Viola
1984-	Filosofia del diritto (II cattedra)	Prof. associato	Mirella Urso
1987-	Filosofia del diritto (III cattedra)	Prof. associato e dal 2000 Prof. ordinario	Vittorio Villa
1999-2001	Filosofia del diritto (Polo didattico di Trapani)	Prof. associato	Lucia Triolo
2000-2001	Teoria generale del diritto (sede di Palermo)	Prof. associato	Bruno Celano
2001-2004	Filosofia del diritto (Polo didattico di Enna)	Prof. associato	Isabel Trujillo
2001-2006	Teoria generale del diritto (sede di Palermo)	Prof. associato (attualmente in pensione)	Lucia Triolo
2001-	Filosofia del diritto (IV cattedra)	Prof. ordinario	Bruno Celano
2004-	Filosofia del diritto (Polo didattico di Agrigento)	Prof. associato	Giorgio Pino
2005-	Deontologia, sociologia e critica del diritto (sede di Palermo)	Prof. ordinario	Isabel Trujillo
2005-	Filosofia del diritto (Polo didattico di Trapani)	Prof. associato	Aldo Schiavello
2005-	Filosofia del diritto (Facoltà di Scienze politiche)	Prof. associato	Alessandro Argirotti